



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Prot. Generale N. 0085517 / 2015

Atto N. 4423

OGGETTO: Revoca del Provvedimento di cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi della Provincia di Genova. Società CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI - numero iscrizione GE3404132Y - P.IVA 01153330103.

In data 03/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO TRASPORTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto l'art.105 - comma 3 - del D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 che ha attribuito alle Province, fra l'altro anche le funzioni relative alla tenuta degli Albi Provinciali, quali articolazioni dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per Conto di Terzi;

Visto l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n 112;

Vista la legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni a norma d'esecuzione;
Visto il D. Lgs. 395/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a norma di esecuzione;

Visto il D.M. 161/2005 recante il regolamento di attuazione del D.Lgs. 395/2000;

Visto il Regolamento CE n. 1071 del 21/10/2009 che ha stabilito le norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;

Visto il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - prot. 291 del 25/11/2011 – Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 e le successive circolari esplicative;

Visto il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, convertito dalla L. 35/2012;

Visto l'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) a norma del quale le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2015, con il quale sono state disposte norme dettagliate per l'esercizio delle funzioni trasferite con l'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014);

Visto l'Accordo tra Stato-Città ed Autonomie Locali, sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 aprile 2014, recante "Accordo sull'applicazione dell'articolo 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e del DPCM di attuazione dell'8 gennaio 2015 sul trasferimento delle funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista l'istruttoria amministrativa dalla quale risultava che la società CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI, P.IVA 01153330103, iscritta all'Albo con il n° GE3404132Y, aveva l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori sospesa da oltre due anni e contemporaneamente non aveva effettuato

l'adeguamento ai requisiti previsti dal reg. CE 1071/2009;

Considerato che avere l'iscrizione all'Albo sospesa da oltre due anni e non aver effettuato l'adeguamento ai requisiti previsti dal reg. CE 1071/2009 implicavano entrambi l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo Nazionale Autotrasportatori;

Vista la comunicazione di diffida per sospensione dall'Albo Nazionale Autotrasportatori eccedente i due anni e per mancato adeguamento ai requisiti previsti dal reg. CE 1071/2009, prot. 013058/2015 del 12/02/2015, inviata al sig. Imperiale Michele in qualità di legale rappresentante della società CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI;

Preso atto che la comunicazione di diffida è stata ricevuta in data 17/2/2015 come attestato dall'avviso di ricevimento della raccomandata A.R.;

Considerato che la società, non avendo provveduto a regolarizzare la propria iscrizione all'Albo entro il termine dato è stata cancellata dall'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di terzi con Provvedimento Dirigenziale - procedimento n. 531 – Prot. generale n.0038376/2015 del 29/04/2015, a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva riunitasi in data 16/04/2015;

Vista la comunicazione di avvenuta cancellazione dall'Albo Nazionale Autotrasportatori, prot. 043198/2015 del 13/05/2015, inviata al sig. Imperiale Michele in qualità di legale rappresentante della società CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI;

Preso atto che la comunicazione di avvenuta cancellazione è stata ricevuta in data 19/5/2015 come attestato dall'avviso di ricevimento della raccomandata A.R.;

Vista la comunicazione del dott. Federico Desantis ricevuta con PEC prot n° 89465/2015 ricevuta dal Servizio il 12/11/2015 con la quale il sopracitato comunica a questa Città Metropolitana di essere lui il legale rappresentante della società CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI dal 7/12/2012 in qualità di curatore fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento del 7/12/2012 emessa a cura del Tribunale di Terni – fallimento n. 48/2012;

Considerato che secondo l'art. 18 della legge 298/1974 le imprese iscritte all'Albo Nazionale Autotrasportatori devono comunicare al gestore dell'Albo la variazione del rappresentante legale dell'impresa stessa e che pertanto era responsabilità della società CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI comunicare a questa amministrazione la variazione del legale rappresentante;

Considerato che il Fallimento nell'ambito del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori e dal Giudice Delegato aveva previsto la vendita del ramo aziendale trasporti comprensivo dell'iscrizione all'Albo e che, stante l'avvenuta cancellazione, tale vendita non potrà aver luogo, con conseguente pregiudizio per i creditori stimato dal curatore fallimentare in circa 10.000,00 €;

Valutato che comunque la diffida prot. 013058/2015 del 12/02/2015 non è stata ricevuta dal legale rappresentante della società;

Considerato che il Provvedimento Dirigenziale - procedimento n. 531 – Prot. generale n.0038376/2015 del 29/4/2015 ha interferito con la procedura fallimentare in corso creando un potenziale danno ai creditori della società CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI;

Considerato che con il Provvedimento Dirigenziale - procedimento n. 531 – Prot. generale n.0038376/2015 del 29/4/2015 oltre la società CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI venivano cancellate dall'Albo Nazionale Autotrasportatori altre 4 società per le quali la cancellazione risulta tutt'ora confermata;

Ritenuto opportuno eliminare ogni possibilità di contenzioso, procedendo alla revoca del Provvedimento Dirigenziale - procedimento n. 531 – Prot. generale n.0038376/2015 del 29/4/2015 per la sola parte riguardante la società CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI, confermando nel contempo il Provvedimento per la parte riguardante le restanti società ivi indicate;

IL DIRIGENTE DISPONE

1. di revocare il proprio Provvedimento Dirigenziale - procedimento n. 531 – Prot. generale n.0038376/2015 del 29/4/2015 per la sola parte riguardante la società **CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI**

- **P.IVA 01153330103**, confermando nel contempo il Provvedimento per la parte riguardante le restanti società ivi indicate;
2. di dare atto che l'Impresa **CO.SE.IND. COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI - P.IVA 01153330103**, continua ad essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi della Provincia di Genova, mantenendo il precedente numero di iscrizione **GE3404132Y**.
 3. di comunicare al competente UMC di Genova l'avvenuta revoca del Provvedimento Dirigenziale - procedimento n. 531 – Prot. generale n.0038376/2015 del 29/4/2015 per l'adozione degli atti di competenza.

USAI SERGIO

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 10 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 10 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **10 dicembre 2015** al **25 dicembre 2015**